

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025
578/2025/R/EEL

COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA: VERIFICA DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA CONTRATTUALE *SETTLEMENT LINK AGREEMENT* TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E CCP AUSTRIA ABWICKLUNGSSTELLE FÜR BÖRSENGESCHÄFTE GMBH

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: direttiva 2024/1711);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: regolamento 2024/1747);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 25 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2025, 45/2015/R/eel, recante “Avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia” (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante “Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling* (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'*Energy Regulatory Forum*” (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 292/2018/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico infragiornaliero (di seguito deliberazione 292/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima (di seguito deliberazione 69/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 522/2021/R/eel, recante “Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e della società Terna S.p.A. per il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* unico infragiornaliero” (di seguito: deliberazione 522/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 158/2022/R/eel, recante “*Coupling* unico del giorno prima: verifica degli adempimenti contrattuali per l'avvio dell'assetto multi-NEMO in alcuni mercati europei” (di seguito: deliberazione 158/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2024, 212/2024/R/eel, recante “*Coupling* unico infragiornaliero: verifica degli adempimenti contrattuali delle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e TERNA S.p.A. in merito all'avvio delle aste infragiornaliere” (di seguito: deliberazione 212/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 532/2024/R/eel, recante “*Coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, verifica delle proposte di emendamento dagli schemi contrattuali tra la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e le controparti centrali che operano sulle frontiere italiane” (di seguito: deliberazione 532/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2025, 406/2025/R/eel, recante “*Coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero: verifica della proposta di emendamento

allo schema contrattuale IBWT Operational Agreement” (di seguito: deliberazione 406/2025/R/eel);

- l’Allegato A “Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025” alla deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. del 28 ottobre 2025, protocollo Autorità 74815/2025 del 29 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione 29 ottobre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha posto lo sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- il Regolamento CACM disciplina il funzionamento del mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, e del mercato infragiornaliero europeo, denominato *coupling* unico infragiornaliero;
- in particolare, l’articolo 7, comma 2, del Regolamento CACM prevede che i gestori di mercato (di seguito: NEMO) espletino le funzioni di *Market Coupling Operator* (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l’altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;
- il GME è stato designato NEMO per l’Italia ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM dall’allora Ministero per lo Sviluppo economico, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
- l’articolo 10 del Regolamento CACM prevede che i gestori di rete (di seguito: TSO) e i NEMO organizzino congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
- l’articolo 7, comma 3, del Regolamento CACM prevede, inoltre, che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e all’Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER) un piano che stabilisca come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;
- con deliberazione 467/2017/R/eel, l’Autorità ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;

- il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato del giorno prima, tra cui la sottoscrizione di contratti ed accordi di cooperazione;
- con le deliberazioni 292/2018/R/eel, 69/2019/R/eel, e 133/2019/R/eel, l'Autorità ha verificato gli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e di GME per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il complesso quadro contrattuale che governa il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero sulle frontiere italiane si compone di una pluralità di accordi, alcuni tra soli NEMO o tra NEMO e controparti centrali autorizzate, altri tra soli gestori di rete (di seguito: TSO), altri ancora tra NEMO e TSO, sia a livello europeo, che regionale e bilaterale;
- con deliberazioni 45/2015/R/eel, 158/2022/R/eel, 212/2024/R/eel e 406/2025/R/eel, l'Autorità ha verificato positivamente lo schema di accordo *Italian Borders Working Table Day-Ahead Operations Agreement* (di seguito: IBWT DAOA) e sue successive modificazioni, sottoscritto dai NEMO e dai TSO operanti sulle frontiere italiane, tra cui GME ed EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (di seguito: EXAA), NEMO designato in Austria;
- CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH (di seguito: CCPA) è una controparte centrale autorizzata nell'ambito del regime del Regolamento (UE) 648/2012 e costituita secondo la legge austriaca;
- CCPA è stata nominata da EXAA per svolgere determinati compiti di controparte centrale in conformità con gli articoli 68 e 81 del regolamento CACM;
- il 30 maggio 2022, GME e CCPA hanno stipulato l'accordo *GME-CCPA CCPs Settlement Link Agreement* (di seguito: GME-CCPA CCP Agreement);
- con deliberazioni 158/2022/R/eel e 532/2024/R/eel l'Autorità ha verificato positivamente lo schema di accordo GME-CCPA CCP Agreement e sue successive modificazioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE

- l'accordo GME-CCPA CCP Agreement stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali le parti coordinano le operazioni delle controparti centrali per l'esecuzione del *market coupling* nell'ambito del progetto di cooperazione Italian Border Working Table;
- con comunicazione del 28 ottobre 2025, GME ha trasmesso all'Autorità lo schema di accordo "*Second Amendment to GME-CCPA CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling*";

- con il secondo emendamento, le parti intendono adeguare lo schema di accordo GME-CCPA CCP Agreement alle nuove attività svolte da EXAA nell'ambito del progetto *Single Day-Ahead Coupling* (SDAC), consistenti, in particolare, nell'estensione dei propri servizi anche ai mercati del giorno prima di Francia, Belgio e Paesi Bassi;
- le principali modifiche proposte dallo schema di accordo consistono:
 - nell'ampliamento dell'ambito di riferimento dell'accordo per includere, nello specifico, la nuova zona d'offerta Francia interessata dalle attività di EXAA nel progetto SDAC;
 - nell'adeguamento delle definizioni e dei riferimenti normativi alla nuova configurazione operativa che coinvolge ulteriori confini e interconnessioni;
 - nella conferma e adeguamento delle procedure di valorizzazione dei programmi transfrontalieri, di fatturazione e di regolazione delle partite economiche tra le parti, mantenendo coerenza con le regole dell'accordo IBWT OA e con i processi del progetto SDAC;
 - nell'aggiornamento degli obblighi relativi alle garanzie, al rischio di controparte e ai modelli di calcolo, adattandoli al nuovo volume delle transazioni e al rischio operativo associato alle ulteriori zone di offerta.

RITENUTO:

- che le modifiche allo schema di accordo siano necessarie per tenere conto dell'estensione dell'area geografica in cui sono erogati i servizi di EXAA, non compromettano il corretto funzionamento del *market coupling* sulle frontiere italiane e favoriscano l'efficiente gestione dei flussi finanziari tra il mercato elettrico italiano e gli altri mercati elettrici dell'Unione Europea;
- il presente provvedimento sia da ritenere indifferibile e urgente, al fine di consentire a GME la sottoscrizione dell'accordo conformemente al decorrere dell'ampliamento delle attività della borsa austriaca EXAA al mercato francese a partire dal 1 gennaio 2026

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo schema di accordo "*Second Amendment to GME-CCPA CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling*" trasmesso dalla società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A all'Autorità con la comunicazione 29 ottobre 2025;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini